COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasm@roccasm.it – **PEC**: roccasm@pec.it - ***SITO INTERNET:*** www.roccasm.it

COPIA

Ordinanza Sindacale n. 5 del 05-05-2021

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RELATIVA AL VERBALE AMMINISTRATIVO N. 6/2019 DEL 10.10.2019

IL SINDACO

Visto il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 6/2019 del 10 ottobre 2019, redatto dall'Agente di Polizia Locale Simona Cardamone a carico del Sig. ***OMISSIS***, nato il ***OMISSIS*** a ***OMISSIS***, e residente in ***OMISSIS***, verbale regolarmente notificato allo stesso ***OMISSIS*** in data 14.10.2019 a mezzo del servizio postale;

Accertato che con il suddetto verbale si contestava la violazione dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Rocca Santa Maria n. 20 dell'11.06.2012, avente ad oggetto: "Limitazione transito veicolare sulle piste forestali Ceppo - Lago dell'Orso e Ceppo - Fonte Guardiaboschi.", poiché l'autovettura ***OMISSIS***, targata ***OMISSIS***, di proprietà del Sig.re sopracitato, in qualità di intestatario della carta di circolazione, sostava lungo la pista forestale Ceppo - Lago dell'Orso, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione non esposta;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 20 dell'11.06.2012, avente ad oggetto: "Limitazione transito veicolare sulle piste forestali Ceppo - Lago dell'Orso e Ceppo - Fonte Guardiaboschi.";

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. Enti Locali);

Visti gli scritti difensivi pervenuti a questo Ente in data 30 ottobre 2019, prot. n. 3022, a mezzo dei quali il Sig. ***OMISSIS*** chiedeva l'annullamento del verbale redatto nei suoi confronti, adducendo a sostegno della predetta richiesta di non essere *"... in possesso di una autovettura renault clio ma di una renault kadjar ..."*, come dimostrato da copia della carta di circolazione che lo stesso allegava; Considerato, inoltre, che nei predetti scritti il Sig. ***OMISSIS*** faceva valere, a sostegno della sua richiesta, la circostanza di non aver mai abbandonato o sostato con la propria autovettura nella località indicata, circostanza, secondo quanto riferito dallo stesso ***OMISSIS***, a dimostrazione del fatto che l'Agente aveva erroneamente indicato l'assenza del trasgressore come giustificativo della mancata contestazione immediata dell'illecito amministrativo;

Visto il rapporto ex articolo 17 della Legge n. 689/1981, con il quale l'Agente di Polizia Locale rileva di aver compiuto un errore nell'indicare l'assenza del trasgressore come giustificativo della mancata contestazione immediata, confermando così quanto riferito dal Sig. ***OMISSIS***;

Ravvisata la necessità di procedere all'archiviazione per le motivazioni sopraripportate;

ORDINA

l’archiviazione del verbale di accertata violazione amministrativa n. 6/2019, redatto in data 10.10.2019 a carico del Sig. ***OMISSIS***;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente ordinanza all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Rocca Santa Maria;

la notifica di copia della presente ordinanza all’interessato;

la pubblicazione di copia della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000.

IL SINDACO
F.TO: Lino DI GIUSEPPE